

approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Qualora pertanto le richieste risultino di difficile espletamento, in relazione alla organizzazione amministrativa dell’Ente quest’ultimo potrà esaudire la richiesta secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e quindi senza pregiudizio per la corretta funzionalità amministrativa, procedendo pertanto ad una ostensione graduale secondo le concrete possibilità organizzative.

Si ricorda infine che il diritto del consigliere all’accesso non può compreso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge Consiglio di Stato n 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n 1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al Dlgs 196/2003 e nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità personale dello stesso.

Ad avviso di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, permane, però, l’esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata: tali “cautele derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

Con riferimento specifico al caso oggetto di richiesta di parere la Commissione ritiene, pertanto, ostensibili i verbali richiesti ritenendo che le istanze di accesso possano essere direttamente rivolte agli enti cui la documentazione richiesta si riferisca.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l’accesso del 15 giugno 2017)

**8.10 ACCESSO A PROCEDURA DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE - LIMITATO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA PER I QUALI SIA SUSSISTENTE UN INTERESSE DIRETTO CONCRETO ED ATTUALE**

Alla ....

.....

Cons. ....

**OGGETTO:** Dott. .... Istanza di accesso relativa a procedura di interpello per il conferimento di incarico dirigenziale di prima fascia presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.

E' pervenuta alla scrivente Commissione una richiesta di parere da parte della .... con riferimento all'istanza di accesso, presentata da un dirigente della medesima amministrazione, avente ad oggetto gli atti di una procedura di interpello.

Il dott. ...., dirigente di seconda fascia, referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso ..., ha presentato un' istanza di accesso agli atti della procedura di interpello - per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell'Ufficio "... - per la quale egli aveva presentato manifestazione di interesse.

In particolare il dott. .... ha chiesto di accedere, tra gli altri, a "tutti gli atti relativi al conferimento dell'incarico dirigenziale sopra descritto ivi compresi l'elenco dei nominativi dei partecipanti alla procedura; i curricula dei partecipanti, laddove presentati e non richiamati nonché gli atti e le valutazioni comparative delle candidature presentate e relative motivazioni".

L'amministrazione adita inviava all'istante un provvedimento di accoglimento della richiesta d'accesso specificando, con nota successiva, che lo stesso sarebbe stato limitato agli atti della procedura per i quali si ritenesse sussistente un interesse diretto concreto ed attuale del richiedente, sulla considerazione che il dott. .... non essendo in possesso di uno dei requisiti minimi di ammissione alla predetta selezione, non avesse partecipato alla stessa.

Infatti l'art. 5 comma 3 della Direttiva del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2016, richiamato dall'amministrazione, statuisce che: "Il dirigente titolare di un incarico non può partecipare all'interpello se all'atto della pubblicazione del medesimo non sono trascorsi almeno 18 mesi dalla data di decorrenza dell'incarico in corso. Le manifestazioni d'interesse avanzate in difformità da tale prescrizione non sono prese in considerazione".

Pertanto l'amministrazione adita consentiva al dott. .... solo l'accesso agli atti dai quali si riscontrasse la non ammissione a valutazione, compresi i verbali della Commissione valutatrice fino a

tale fase, escludendo dall'accesso i curricula dei dirigenti ammessi nonché gli esiti dell'esame di merito svolto dalla commissione valutatrice stessa, in attesa del parere della scrivente Commissione in merito all'accessibilità di tali documenti.

In merito alla richiesta di parere in oggetto la Commissione ritiene che l'amministrazione adita abbia agito legittimamente consentendo l'accesso ai soli documenti in ordine ai quali l'istante vantasse un interesse diretto concreto ed attuale e relativi, quindi, alla sola fase cui il dott. ... avesse di fatto partecipato: la fase preliminare di valutazione delle manifestazioni d'interesse.

Non essendo in possesso di tutti i requisiti minimi di partecipazione alla selezione de qua, egli non può infatti essere qualificato quale "partecipante" alla stessa e non può individuarsi in capo al medesimo un interesse endoprocedimentale ad accedere a tutti gli atti della procedura, ex art. 10 legge 241/90.

Ad avviso della scrivente Commissione, pertanto, il diritto di accesso del dott. .... non si estende ai rimanenti documenti della procedura selettiva oggetto di richiesta e non ancora ostesi.

Fermi restano, in capo all'amministrazione, gli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento delle informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l'accesso del 26 giugno 2017)

### 8.11 ACCESSO AL RILASCIO DI COPIA DELLA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONSENTITO AL CITTADINO RESIDENTE EX ART. 10 TUEL

AI MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Dir. Cent.. per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali

Ufficio IV: Sportello delle Autonomie

PEC: [.....](#)

Comune di .....

PEC: .....

**OGGETTO:** Richiesta di parere - Accesso di un soggetto terzo al rilascio di copia autentica della registrazione della seduta del consiglio comunale del Comune di .....

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Comune di ..... avente ad oggetto l'accessibilità di copia della registrazione di una seduta del Consiglio Comunale. Di identica richiesta di parere la scrivente Commissione è stata investita anche da parte del Ministero dell'Interno, destinatario a propria volta della originaria richiesta del Comune di .....

Il Sindaco del Comune di ..... ha chiesto, in particolare, se fosse legittima la richiesta di un soggetto "terzo" di accedere alla registrazione di una seduta del Consiglio Comunale, effettuata da un consigliere comunale su richiesta della minoranza. Si specifica pertanto che tale registrazione non è stata organizzata né curata dal Comune.

A tal riguardo il Ministero dell'Interno osserva che il Regolamento comunale, all'art. 45, prevede che le registrazioni effettuate con mezzi audiovisivi sono consentite ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune, mentre ogni altra attività di registrazione avente finalità di carattere privato è vietata.

Sulla richiesta di parere formulata la Commissione osserva quanto segue.

L'istanza d'accesso ha ad oggetto una *registrazione* la quale, pur non curata né organizzata dal Comune, è stata da questo autorizzata ed è dall'Ente detenuta.

Con riguardo alla registrazione de qua il Ministero dell'Interno dubita, in primo luogo, della possibilità che la stessa venga qualificata come "documento amministrativo" ex lege 241/'90 ed in merito la Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) della Legge 7 agosto 1990,

n. 241 per “documento amministrativo” si intende «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale». Da tale lata definizione non sembra doversi escludere la *registrazione* che pertanto dovrà essere considerata documento amministrativo, ai fini dell'accesso.

Proprio con riguardo all'accessibilità della registrazione la recente Giurisprudenza Amministrativa, in un caso in cui l'accedente era un consigliere comunale, ha mutato il proprio orientamento – e, con essa, la scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, superando la posizione più restrittiva adottata in consonanza con la stessa. Il TAR Piemonte, nella sentenza n. 563 del 27 maggio 2011 ha infatti riconosciuto l'accessibilità, nei confronti del consigliere comunale, della registrazione delle sedute consiliari anche se non richieste dal regolamento comunale. Il TAR ha infatti precisato che la registrazione è suscettibile di essere inclusa nella nozione di documento amministrativo rilevante, ai sensi dell'art. 22 L. 241/1990, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, dal momento che in tale nozione è espressamente ricompresa, tra l'altro, ogni rappresentazione elettromagnetica del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione. I consiglieri comunali hanno un apprezzabile interesse ad avere accesso alle registrazioni, se non altro per poter verificare la correttezza della verbalizzazione ufficiale, prima di approvarla; ma anche, e più in generale, per poter disporre nell'espletamento del proprio mandato di una documentazione più completa ed accurata. Inoltre, precisa il TAR nella medesima pronuncia, il diritto di accesso dei consiglieri **non è strettamente limitato agli atti qualificabili come documento amministrativo in senso stretto**, ma si estende ad ogni ulteriore notizia o informazione in possesso degli uffici che possa essere di utilità all'espletamento del loro mandato.

Accertata, pertanto, l'accessibilità “in astratto” della registrazione occorre verificare la sussistenza, nel caso prospettato, della legittimazione all'accesso richiesto. A tal riguardo la Commissione osserva che il Ministero riferisce che l'istanza è stata presentata da un *terzo* e successivamente che il terzo *sembra agire* in qualità di “cittadino residente” ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 2 del dlgs 267/2000.

Alla luce di questa prospettazione occorre precisare che se l'accedente è un mero terzo - o un cittadino residente in altro Comune - l'accesso potrà essergli garantito, ex art. 22 legge 241/'90, solo ove deduca ed espliciti la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in tal senso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Qualora l'istante sia un cittadino residente nel Comune, invece, il diritto di accesso non è soggetto, come noto, alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni in possesso delle

autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente. Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art. 10 TUEL si configura alla stregua di un'azione popolare, il cittadino residente può accedere alle informazioni dell'Ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta.

Pertanto il diritto di accesso del cittadino residente - in questo senso al pari del consigliere comunale - si estende sia ai documenti che alle informazioni in possesso dell'Ente Locale e prescinde, nel caso del cittadino, dall'esplicitazione dell'interesse sotteso alla richiesta d'accesso. Il cittadino residente però, a differenza del consigliere comunale, non è tenuto ex lege alla riservatezza e, pertanto, nelle ipotesi di accesso ex art. 10 TUEL si dovrà aver cura di cautelare la segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, che nella specie non risultano né dedotti né sussistenti.

In conclusione, ad avviso della Commissione dovrà, pertanto, essere consentito l'accesso alla registrazione de qua al cittadino residente, ex art. 10 TUEL, adottando le dovute cautele legate alla natura degli interessi eventualmente coinvolti e nei limiti all'accesso, ex lege previsti.

Quanto, infine, alla richiesta di precisazioni in merito all'accesso civico ex d.lgs. 33 del 2013 contenuta in chiusura della richiesta di parere presentata, la Commissione precisa di essere competente solo in tema di accesso ex art. 241/90.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l'accesso del 19 ottobre 2017)

**8.12 ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE — POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE DALL'ACCESSO SOLO PER I DOCUMENTI PER I QUALI L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INQUIRENTE ABBA ESPLICITATO LA SUSSISTENZA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO A TUTELA DELLE PROPRIE INDAGINI.**

Al Comune di .....

PEC: .....

**OGGETTO:** Accesso dei consiglieri comunali a documenti amministrativi per i quali penda un procedimento penale e sia stata richiesta riservatezza da parte della Corte dei conti.

Il Segretario generale del Comune di ..... ha chiesto il parere di questa Commissione circa l'accessibilità da parte dei consiglieri comunali ad atti amministrativi definiti "riservati" a diverso titolo. In particolare ha richiesto se fossero accessibili:

- a) note e/o documenti amministrativi per i quali pende un procedimento penale acceso presso la Procura della Repubblica - Tribunale di .....
- b) note e/o documenti amministrativi per i quali la Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la ..... ha richiesto la massima riservatezza istruttoria ex art. 57, comma 1, c.p.c.;
- c) note e/o atti trasmessi tra gli uffici dell'Ente Comunale con protocollo riservato.

Sul diritto di accesso del consigliere comunale questa Commissione ha già avuto modo di esprimere più volte il proprio parere riconducendolo alla previsione di cui all'art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000, norma speciale e quindi prevalente rispetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241 del 1990. In virtù di tale norma i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" e il diritto d'accesso loro riconosciuto non incontra limitazioni nel diritto alla riservatezza dei controinteressati.

In particolare, con riferimento a tale problematica, la giurisprudenza ha chiarito che il diritto di accesso del consigliere comunale non può essere compreso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (Consiglio di Stato n. 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n. 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n. 1782): al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di

cui al D. Lgs 196/2003 e, nell'ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza, si configura una responsabilità personale dello stesso.

Dunque, al consigliere comunale, in ragione del particolare munus dallo stesso espletato, va riconosciuto un diritto che incontra come unico limite che esso sia esercitato “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Il consigliere comunale, poi, deve essere portatore di un interesse all'accesso strumentale allo svolgimento del proprio *munus* e, tal proposito, ad avviso di questa Commissione - in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato - permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293). Tali “cautele derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi, del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

Pertanto, la Commissione ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa, che siano in linea di principio illegittime le limitazioni al diritto d'accesso dei consiglieri comunali motivate in ragione della riservatezza e che l'accesso ad atti od informazioni richiesti dal Consigliere comunale in ragione del proprio munus istituzionale, se individuati in maniera specifica, con le limitazioni prima illustrate, non possa essere negato. Pertanto con riferimento ai punti a) e c) della richiesta di parere la Commissione osserva che tali atti non possono essere esclusi tout court dall'accesso per un mero richiamo alla riservatezza o in ragione della semplice pendenza di un giudizio.

Possono, infatti, essere esclusi dall'accesso solo i documenti amministrativi per i quali l'autorità giudiziaria inquirente abbia esplicitato la sussistenza del segreto istruttorio a tutela delle proprie indagini.

Pertanto, anche con riferimento alla richiesta di cui al punto b), l'amministrazione comunale prima di valutare autonomamente se poter soddisfare la richiesta d'accesso dei consiglieri comunali avrà l'onere di chiedere alla relativa Procura se autorizzi o meno l'accesso ai chiesti documenti.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l'accesso del 19 dicembre 2017)



**INDICE DELLE FIGURE**

<b>Figura 1</b>	Atti istruiti dalla struttura di supporto alla Commissione dal 2006 al 2017
<b>Figura 2</b>	La dematerializzazione dei lavori della Commissione dal 2010 al 2017
<b>Figura 3</b>	Percentuale invio di decisioni e di ricorsi a mezzo PEC nel 2017
<b>Figura 4</b>	Accessi al sito internet della Commissione nell'anno 2017
<b>Figura 5</b>	Accessi al sito della Commissione - Gennaio 2017- Sommario - Giorni del mese - Giorni della settimana – Ore – Nazioni - Durata delle visite - Tipi di file - Pagine-URL - Frasi cercate - Parole cercate
<b>Figura 6</b>	Accessi al sito della Commissione – Febbraio 2017- Sommario - Giorni del mese - Giorni della settimana – Ore – Nazioni - Durata delle visite - Tipi di file - Pagine-URL - Frasi cercate - Parole cercate
<b>Figura 7</b>	Accessi al sito della Commissione – Marzo 2017- Sommario - Giorni del mese - Giorni della settimana – Ore – Nazioni - Durata delle visite - Tipi di file - Pagine-URL - Frasi cercate - Parole cercate
<b>Figura 8</b>	Accessi al sito della Commissione – Aprile 2017 - Sommario - Giorni del mese - Giorni della settimana – Ore – Nazioni - Durata delle visite - Tipi di file - Pagine-URL - Frasi cercate - Parole cercate
<b>Figura 9</b>	Accessi al sito della Commissione – Maggio 2017 - Sommario - Giorni del mese - Giorni della settimana – Ore – Nazioni - Durata delle visite - Tipi di file - Pagine-URL - Frasi cercate - Parole cercate
<b>Figura 10</b>	Accessi al sito della Commissione – Giugno 2017 - Sommario - Giorni del mese - Giorni della settimana – Ore – Nazioni - Durata delle visite - Tipi di file - Pagine-URL - Frasi cercate - Parole cercate
<b>Figura 11</b>	Accessi al sito della Commissione - Luglio 2017 - Sommario - Giorni del mese - Giorni della settimana – Ore – Nazioni - Durata delle visite - Tipi di file - Pagine-URL - Frasi cercate - Parole cercate

<b>Figura 12</b>	Accessi al sito della Commissione – Agosto 2017 - Sommario - Giorni del mese - Giorni della settimana – Ore – Nazioni - Durata delle visite - Tipi di file - Pagine-URL - Frasi cercate - Parole cercate
<b>Figura 13</b>	Accessi al sito della Commissione – Settembre 2017 - Sommario - Giorni del mese - Giorni della settimana – Ore – Nazioni - Durata delle visite - Tipi di file - Pagine-URL - Frasi cercate - Parole cercate
<b>Figura 14</b>	Accessi al sito della Commissione – Ottobre 2017- Sommario - Giorni del mese - Giorni della settimana – Ore – Nazioni - Durata delle visite - Tipi di file - Pagine-URL - Frasi cercate - Parole cercate
<b>Figura 15</b>	Accessi al sito della Commissione – Novembre 2017- Sommario - Giorni del mese - Giorni della settimana – Ore – Nazioni - Durata delle visite - Tipi di file - Pagine-URL - Frasi cercate - Parole cercate
<b>Figura 16</b>	Accessi al sito della Commissione - Dicembre 2017- Sommario - Giorni del mese - Giorni della settimana – Ore – Nazioni - Durata delle visite - Tipi di file - Pagine-URL - Frasi cercate - Parole cercate
<b>Figura 17</b>	Numero componenti Commissione dall'istituzione ad oggi (1991 - 2017)
<b>Figura 18</b>	Riunioni della Commissione per l'accesso dal 2006 al 2017
<b>Figura 19</b>	Attività della Commissione dal 2006 al 2017
<b>Figura 20</b>	Effetti deflattivi sul contenzioso in materia d'accesso dinanzi al TAR
<b>Figura 21</b>	Dettaglio dei lavori della Commissione nell'anno 2017
<b>Figura 22</b>	Andamento dell'esito dei ricorsi dal 2009 al 2017
<b>Figura 23</b>	Esiti dei ricorsi a raffronto dal 2009 al 2017
<b>Figura 24</b>	Percentuale di ricorsi accolti per anno dal 2009 al 2017
<b>Figura 25</b>	Andamento dei ricorsi parzialmente accolti dal 2009 al 2017
<b>Figura 26</b>	Percentuale di ricorsi respinti dal 2009 al 2017
<b>Figura 27</b>	Ricorsi inammissibili

<b>Figura 28</b>	Esito dei ricorsi nell'anno 2017
<b>Figura 29</b>	Ricorsi per amministrazioni resistenti nel 2017
<b>Figura 30</b>	Percentuale di ricorsi per amministrazioni resistenti nel 2017
<b>Figura 31</b>	Categorie di Amministrazioni resistenti nell'anno 2017
<b>Figura 32</b>	Ricorsi contro gli ordini professionali nell'anno 2017
<b>Figura 33</b>	Ricorsi contro l'Amministrazione della Giustizia nel 2017
<b>Figura 34</b>	Ricorsi contro il Ministero dell'Istruzione nel 2017
<b>Figura 35</b>	Ripartizione dei ricorsi nel settore sanitario nel 2017
<b>Figura 36</b>	Ricorsi contro il Ministero del lavoro nel 2017
<b>Figura 37</b>	Ricorsi nel settore della difesa nel 2017
<b>Figura 38</b>	I ricorsi contro il Ministero dell'interno nel 2017
<b>Figura 39</b>	I ricorsi contro il MEF nel 2017
<b>Figura 40</b>	Percentuale di ricorsi per area geografica nel 2017
<b>Figura 41</b>	Ricorsi contro le amministrazioni locali rispetto al totale nel 2017
<b>Figura 42</b>	Gli interventi della Commissione dal 2006 al 2017
<b>Figura 43</b>	Andamento dei pareri della Commissione dal 2006 al 2017
<b>Figura 44</b>	Distribuzione geografica dei pareri in percentuale nel 2017
<b>Figura 45</b>	Pareri sui regolamenti nel 2017 rispetto al totale
<b>Figura 46</b>	Numero di pareri per categoria di richiedenti nel 2017
<b>Figura 47</b>	Pareri per singola categoria di richiedente nell'anno 2017
<b>Figura 48</b>	Suddivisione delle richieste di parere dagli enti locali nel 2017
<b>Figura 49</b>	Pareri richiesti dalle amministrazioni statali nel 2017

PAGINA BIANCA

---

**Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo**

Via della Mercede, 9  
00187 Roma

Capo Dipartimento

Paola Paduano

**Struttura di supporto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi**

Telefono: (+39) 06.6779 6700

Fax: (+39) 06.6779 6684

---

**Ufficio affari generali e attività di indirizzo  
politico-amministrativo**

Coordinatore Ufficio

Ilaria Antonini

---

**Servizio attività di indirizzo, monitoraggio  
e interventi speciali**

Coordinatore del servizio

Luigi Capogna

---

**Redazione**

Luigi Capogna  
Graziella Di Fabio  
Gabriela Di Vito  
Luigi Farinola

---

**Segreteria redazionale**Gabriela Di Vito

---

PAGINA BIANCA

**Segreteria della Commissione**

Ufficio Affari Generali e Attività di

Indirizzo Politico-Amministrativo

P.E.C.: [commissione.accesso@mailbox.governo.it](mailto:commissione.accesso@mailbox.governo.it)

Sito: [www.commissioneaccesso.it](http://www.commissioneaccesso.it)





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*